

ISTITUTI DEFLATTIVI

Voluntary, circolare 31/E: obblighi RW e rimpatrio giuridico

di **Fabrizio Vedana**

Con la *circolare n. 31/E* di venerdì l'Agenzia ha fornito risposte ad alcuni dei numerosi quesiti pervenuti dal mondo professionale e dalle associazioni di categoria.

La circolare fa seguito a quelle emanate nei mesi scorsi sempre sui termini di applicazione della **legge 186/2014** recante disposizioni in materia di emersione dei capitali detenuti illecitamente all'estero.

Il provvedimento chiarisce e precisa, tra l'altro, i **presupposti e le condizioni** in presenza delle quali il cosiddetto **disclosante** potrà vedersi **esentato dagli obblighi dichiarativi** previsti dalla legge sul monitoraggio fiscale.

In tale ambito, al **paragrafo 5.2.**, viene precisato che gli obblighi di monitoraggio fiscale relativi alle attività e agli investimenti detenuti all'estero suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia (si pensi ad un conto corrente, ad una gestione patrimoniale o a al classico immobile affittato) ricadono sul contribuente fino al momento in cui i beni stessi, oggetto di emersione volontaria, **non vengono trasferiti giuridicamente alla fiduciaria che li assume in amministrazione divenendone sostituto d'imposta.**

L'Agenzia delle Entrate, come già anticipato dalla stessa nella precedente **circolare 10/E del 13 marzo 2015**, precisa che, al fine di consentire al contribuente-disclosante di andare esente dall'obbligo di indicare i beni nel quadro RW, **non è sufficiente aver conferito incarico alla società fiduciaria ma occorre aver perfezionato il rimpatrio giuridico.**

Detto in altri termini, secondo quanto scrive l'Amministrazione Finanziaria, il trasferimento delle attività detenute all'estero in gestione o in amministrazione ad un intermediario finanziario residente (i.e. una società fiduciaria italiana a ciò abilitata ai sensi della legge 1966/39 e del D.M. Industria del 19 gennaio 1995) si considera eseguito solo nel momento in cui la fiduciaria italiana **assume formalmente** in amministrazione o in gestione gli investimenti e le attività finanziarie detenute all'estero.

Al fine di comprovare l'avvenuto trasferimento dei beni alla società fiduciaria, ovvero il perfezionamento del rimpatrio giuridico, il contribuente-disclosante (o il professionista che lo assiste nella procedura di emersione volontaria) avrà cura di richiedere all'intermediario un'**apposita attestazione.**

Il citato documento dovrà contenere le generalità del soggetto che si avvale della procedura e

la data di formale assunzione in carico delle attività stesse: di queste ultime dovranno essere fornite **dettagliate informazioni su tipologia, quantità e valore**. Infine, l'attestazione dovrà dare conto, per ciascun bene oggetto di rimpatrio giuridico (attività finanziarie, immobili, opere d'arte, ecc) della **natura del mandato fiduciario** che potrà essere con intestazione dei beni o di mera amministrazione.

Si ricorda, al riguardo, che la stessa Agenzia, con la **circolare n. 28/E dell'11 agosto 2015**, ha previsto l'utilizzo proprio del mandato fiduciario di mera amministrazione per effettuare il rimpatrio giuridico di immobili ottenendone la riduzione massimo delle sanzioni: per tale tipologia di beni, infatti, **la classica operazione di intestazione fiduciaria non è spesso realizzabile per motivi connessi alla normativa legale e fiscale del Paese estero in cui si trova il bene**.